



Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 31/07/2018

Presiede Il Presidente GENNAI ALESSANDRO

E' PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

La presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile il **31/07/2018**

Sono inoltre presenti gli Assessori RAFFAELLA BONSANGUE, BEDINI FILIPPO,
BUSCEMI ANDREA, DRINGOLI MASSIMO, GAMBACCINI GIANNA, LATROFA
RAFFAELE, PESCIATINI PAOLO

Comunicata a:

SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
DD-02A
GRUPPI CONSILIARI
URP
ORGANO DI REVISIONE

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri COGNETTI PAOLO, BARSOTTI LAURA,
BIONDI MARCO

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. NOMINA

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
AMORE GABRIELE	A	NERINI MAURIZIO	P
AULETTA FRANCESCO	P	NICCOLAI FRANCESCO	P
BARBUTI BRUNELLA	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	PICCHI OLIVIA	P
BARSOTTI LAURA	P	PIZZANELLI GIULIANO	P
BIONDI MARCO	P	POLI VERONICA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PUNZO MARIA	A
CAMMELLINI ANNALISA	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	A
COGNETTI PAOLO	P	SERFOGLI ANDREA	P
COLECCHIA GIUSEPPE	P	TOLAINI ALESSANDRO	P
CONTI MICHELE	P	TRAPANI MATTEO	P
CONVERSANO ALBERTO	P	VERONESE ANTONIO	P
DI GADDO BENEDETTA	P		
DINI EMANUELA	A		
GAMBINI GIANLUCA	A		
GAMBINI GIULIA	P		
GENNAI ALESSANDRO	P		
LAURORA MANUEL	P		
LAZZERI MARCELLO	P		
MANCINI VIRGINIA	P		
MANNOCCI GINO	P		

Il Presidente
GENNAI ALESSANDRO

Il Segretario Generale
MARZIA VENTURI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- con propria precedente deliberazione n. 24 del 17 Luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla convalida dei Consiglieri eletti nelle consultazioni di cui sopra;

Preso atto che occorre provvedere alla nomina della Commissione Elettorale, secondo quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14 del "T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, articoli che qui di seguito si riportano nella loro formulazione attuale:

12. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°](#), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°](#)). - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

13. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo](#), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°](#)). - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

14. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°](#), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°](#)). - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale, o da un funzionario da lui delegato.



Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 30, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) “.....*L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.....*”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267 del 18.8.2000) ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Consiglio Comunale, invita a procedere alla votazione palese per l'elezione dei tre componenti effettivi come previsto dall'art. 12 del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e successive modificazioni;

Il Sindaco, come previsto dall'art. 13 del T.U. sopra citato, non partecipa alla votazione;

Le votazioni hanno il seguente esito:

Votazione per i componenti effettivi

Consiglieri presenti e votanti n. 28

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai Sig.ri Scrutatori e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune di Pisa, dà il seguente risultato:

Mancini Virginia	n. 12
Pizzanelli Giuliano	n. 9
Niccolai Francesco	n. 7

Votazione per i componenti supplenti

Consiglieri presenti e votanti n. 29

La votazione eseguita nelle forme di legge, debitamente controllata dai Sig.ri Scrutatori e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune di Pisa, dà il seguente risultato:

Pasqualino Giovanni	n. 15
Laurora Manuel	n. 6
Tolaini Alessandro	n. 8



Tutto quanto sopra premesso;

DELIBERA

- 1) Per quanto in premessa motivato, di nominare la **Commissione Elettorale Comunale**, che rimarrà in carica dal 2018 al 2023, come segue :

Membri effettivi

Mancini Virginia
Pizzanelli Giuliano
Niccolai Francesco

Membri supplenti

Paqualino Giovanni
Laurora Manuel
Tolaini Alessandro

- 2) Di dare atto che l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di garantire la celere funzionalità della Commissione Elettorale;

All'unanimità dei presenti, con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 29
Favorevoli n. 29

DELIBERA, altresì',

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.